

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 287

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, LIOTTI, CRESCO, SEPPIA, ACHILLI,  
COLUCCI, ALBERINI**

*Presentata il 10 luglio 1979*

Regolamentazione della posizione assicurativa delle aziende artigiane presso l'INAIL

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che nel 1965 fu estesa con un testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro anche ai titolari di aziende artigiane privi di dipendenti o coadiuvanti.

Tale provvedimento, notoriamente, suscitò riserve e perplessità sia nelle organizzazioni sindacali di categoria, sia tra gli stessi operatori economici interessati soprattutto per la sua pratica applicazione in relazione alla sua macchinosità e complessità.

D'altro canto in più occasioni ed in diverse sedi, si è cercato di suggerire un

sistema più flessibile e maggiormente idoneo alle finalità prefisse, in un settore di lavoratori autonomi di cui sono note le particolari caratteristiche; in molti casi non massiccia potenzialità economica e soprattutto rudimentale struttura amministrativa.

Inoltre è da tener presente che la legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la riduzione di un triennio dei premi della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e per malattie professionali per gli artigiani privi di dipendenti, prevede espressamente al primo comma del suo articolo unico, che la riduzione da essa stabilita riguarda i titolari di imprese artigiane iscritti all'albo secondo la

legge 25 luglio 1956, n. 860, senza dipendenti e all'ultimo comma dello stesso articolo 1 stabilisce che ai fini della riduzione dei premi prevista dall'articolo in questione non si considerano dipendenti gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Da ciò si evince che purtroppo non sono stati numerosi i casi di infortuni denunciati in virtù della onerosità e gravità dell'attuale situazione; situazione riconosciuta dagli stessi, preposti, pubblici poteri.

Si pone quindi con urgenza la necessità di provvedere a dare una soluzione legislativa adeguata e realmente rispondente alle necessità ed agli interessi di questi piccoli e medi operatori economici.

Pertanto la proposta di legge che presentiamo precisa quali siano i familiari che possono essere, ai sensi e per effetto di essa considerati coadiuvanti. Si ricalcano i principi ispiratori dell'articolo 2 del 4 luglio 1959, n. 463, concernente la estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e loro familiari e so-

prattutto che abbiano il requisito dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, secondo quanto stabilisce la legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. Ciò in riferimento al principio generale che colui il quale invoca un beneficio deve provare il proprio diritto ad esso.

Inoltre in relazione allo speciale sistema contributivo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli artigiani collegandosi alla tariffa premi approvata con decreto ministeriale 3 novembre 1962, l'inquadramento delle posizioni relative agli artigiani privi di assicurazione non può essere significativo ai fini della nuova tariffa da stabilire.

In pratica prospettiamo una soluzione legislativa che tenda a superare una posizione non del tutto soddisfacente per una laboriosa categoria.

In definitiva la nuova regolamentazione permetterà di dare un assetto sistematico a posizioni irregolari che si trascinano dal lontano 1964 e che nella maggior parte dei casi costituiscono duplicazioni con assicurazioni private.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È fissata alla data di pubblicazione della presente legge la decorrenza dei rapporti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli artigiani di cui al terzo comma e dei loro familiari coadiuvanti e dei rapporti, per la medesima assicurazione, dei soci delle società artigiane di cui pure al terzo comma e dei loro familiari coadiuvanti, se i predetti artigiani e le predette società presentino all'Istituto assicuratore la denuncia di esercizio entro il termine, che in tal caso sostituisce quello stabilito dall'articolo 12, primo comma, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Nel caso che siano avvenuti infortuni sul lavoro prima della data di pubblicazione della presente legge, la decorrenza dei rapporti assicurativi di cui al precedente comma è fissata all'inizio dell'anno nel corso del quale gli infortuni si siano verificati.

Quanto disposto dai due commi precedenti si applica nei riguardi degli artigiani e delle società artigiane che:

a) non siano già intestatari di un rapporto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non abbiano avuto, e non abbiano, dipendenti;

b) siano iscritti all'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

## ART. 2.

Con decorrenza 1° gennaio 1979 sono ridotti del 30 per cento i premi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le ma-

lattie professionali degli artigiani senza dipendenti, iscritti nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e dei loro familiari coadiuvanti, dei soci delle società artigiane senza dipendenti iscritte al detto albo e dei familiari coadiuvanti dei medesimi soci.

ART. 3.

Ai fini della presente legge:

1) non sono considerati dipendenti, oltre ai familiari collaboratori, gli apprendisti assunti ai sensi della legge 29 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

2) sono considerati familiari coadiuvanti il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle;

3) sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, i giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affiliati dagli organi competenti a norma di legge;

4) sono equiparati ai genitori, gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.